

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXCI.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad Aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2991)	2221
PRESIDENTE	2221, 2222, 2223
PETRILLI, <i>Relatore</i>	2221, 2223
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2222
SAGGIN	2223
Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari. (2488)	2224
PRESIDENTE	2224, 2229, 2230, 2231, 2232
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	2224, 2225, 2226, 2231, 2232
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230
PIERACCINI	2225, 2228, 2230
SULLO	2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230
CHIOSTERGI	2226, 2228
CORBINO	2228
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2232

La seduta comincia alle 9,45.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad Aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad Aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425.

Prego il relatore, onorevole Petrilli, di riassumere la discussione avvenuta su questo provvedimento nelle precedenti sedute.

PETRILLI, *Relatore*. La Commissione ricorderà che nelle precedenti sedute del 21 e del 26 novembre 1952 ebbi già a riferire su questo disegno di legge e che ogni decisione fu rinviata per chiedere alcuni chiarimenti al Governo.

Si trattava, in sostanza, che, in base all'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, il Governo degli Stati Uniti si riservava, per spese che esso desiderava effettuare in Italia, il 5 per cento sul Fondo-lire. Ora il Governo degli Stati Uniti, avendo rilevato che su tale Fondo del 5 per cento vi è una eccedenza di fronte alle spese effettivamente sopportate, è venuto nella determinazione di destinare il supero stesso a favore delle aziende italiane concedendo ad esse prestiti allo scopo di consentir loro

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli impianti, o per l'aumento o per il miglioramento della produzione, o per le ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane, o per l'incremento della esportazione italiana. L'erogazione verrebbe fatta direttamente alle aziende dal Governo degli Stati Uniti e, poiché occorre per questi finanziamenti una garanzia, anziché farla dare direttamente dalle aziende al Governo degli Stati Uniti, interviene lo Stato italiano che accorda la propria fidejussione: la quale è una fidejussione solidale come si rileva dall'articolo 3 del disegno di legge in cui si parla della « fidejussione di cui all'articolo 1944, primo comma, del Codice civile ». Quindi, è una fidejussione che può essere scontata indipendentemente dalla previa escussione del debitore diretto e perciò, ripeto, trattasi di una fidejussione solidale.

Naturalmente, come contrappeso di questa coobbligazione, il Governo italiano, in base all'articolo 2 del disegno di legge, potrà chiedere alle aziende quelle cautele e garanzie che ravviserà necessarie per il buon esito delle operazioni. E, sebbene sulle somme che le aziende italiane riceveranno dal Governo degli Stati Uniti non sono ammessi sequestri, pignoramenti, ecc., in favore del Governo italiano per il recupero delle somme che eventualmente il Governo stesso fosse obbligato — in virtù della fidejussione — a versare al Governo degli Stati Uniti, potrà il Governo italiano rivalersi contro le aziende con la procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette e coi metodi molto più sbrigativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, che riguarda i finanziamenti a favore delle aziende industriali.

Perché tali finanziamenti siano agevolati, il disegno di legge prevede che vi siano dei privilegi fiscali, cioè esenzioni da tasse e imposte (articolo 4). Circa le cambiali vi è soltanto una tassa di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1000 lire qualunque sia la scadenza della cambiale. Questo è il contenuto del disegno di legge.

I colleghi ricorderanno che durante la precedente discussione furono sollevati due ordini di domande e una serie di questioni. Si disse: perché per l'utilizzazione di questo supero di pertinenza del Governo degli Stati Uniti, non si segue lo stesso metodo che si è adottato per i finanziamenti che si fanno in base al Fondo-lire? Cioè, perché tali erogazioni non vengono fatte attraverso le banche,

di modo che la garanzia venga offerta dalle stesse e lo Stato dia ad esse la propria fidejussione?

Naturalmente si potrebbe rispondere che, dando il Governo degli Stati Uniti qualche cosa che è sua, può stabilire esso stesso le norme che crede di fissare per concedere tali finanziamenti.

Ma la domanda è un po' più sottile e penetrante, perché si capisce che, siccome il Governo degli Stati Uniti eroga delle somme volontariamente e spontaneamente, può ben stabilire delle condizioni. Però il Governo italiano può mettersi d'accordo col Governo degli Stati Uniti per indurlo ad accogliere le medesime condizioni che ha accolto allorché si è trattato di fare finanziamenti diversi da questi del Fondo 5 per cento; e tutto ciò previo accordo. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, per toglierci qualsiasi dubbio in proposito, potrà chiarire se per l'erogazione di questi fondi del supero del 5 per cento di proprietà della Mutual Security Agency (M.S.A.) saranno adottati gli stessi metodi che sono stati adottati in occasione di altri finanziamenti in dollari. Il secondo punto della questione, poi, assume un aspetto più sostanziale, in quanto trattandosi di finanziamenti per un importo di parecchi miliardi, da attuarsi a favore di aziende per l'acquisto di materie prime, macchinari e attrezzature, pone il quesito se per tali finanziamenti si segua un determinato programma di priorità nella distribuzione fra le varie attività economiche del Paese — industria, commercio e artigianato — oppure non si segua affatto il suddetto criterio di priorità e di distribuzione, ma si adotti invece il criterio che i finanziamenti vengano fatti secondo l'iniziativa e secondo la libera valutazione del Governo degli Stati Uniti. Questi sono i due quesiti che furono posti ed ai quali non potevo naturalmente rispondere, perché non avevo nessuna informazione in proposito da parte del Governo.

Comunico, infine, che la X Commissione permanente (Industria) ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore di aver chiarito alcuni punti della questione che fu già oggetto di discussione nelle precedenti sedute.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Desidererei fare delle brevissime dichiarazioni. Ha detto molto bene l'onorevole relatore che il Fondo del 5 per cento è di proprietà esclusiva del Governo americano. La Mutual Security Agency (M.S.A.), appunto perché ha la piena e libera disponibilità di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

tali fondi, può adottare per investirli il metodo che ritiene più opportuno e criteri di priorità secondo i piani che la M.S.A. stessa ha approntato. Per quanto riguarda la questione del metodo della erogazione, informo la Commissione che non è esatto che per i prestiti in dollari noi esigiamo la fidejussione delle banche; abbiamo ritenuta necessaria la fidejussione delle banche per i prestiti del Fondo-sterline, mentre per il Fondo-dollari non abbiamo mai chiesto garanzie del genere. Il Comitato I.M.I.-E.R.P. procede all'esame analitico dei beni reali delle aziende che richiedono i prestiti e in base a tale esame concede i finanziamenti sotto la propria responsabilità escludendo iscrizioni ipotecarie o di privilegio. Con questo primo chiarimento mi pare di aver superato la prima obiezione. Fare questi prestiti attraverso il canale bancario non è possibile, perché non si sono fatti neppure quelli previsti con i famosi 100 miliardi ricavati dai dollari E.R.P. Circa la questione, più importante, che investe il criterio di priorità, mi sembra di avere implicitamente già risposto. La M.S.A. è stata interpellata sull'uso che di questi suoi fondi intende fare. La missione americana, gelosa, naturalmente, della sua prerogativa di fissare essa stessa le modalità e i criteri della erogazione, non ha acceduto all'idea di farlo d'accordo con il Governo italiano. Ripeto, detti miliardi sono di assoluta proprietà della M.S.A. ed essa intende erogarli per determinati finanziamenti sotto la sua propria responsabilità e con criteri propri. Il Governo italiano è perfettamente libero di concedere o non concedere la propria garanzia. È evidente che il Governo italiano darà la garanzia dello Stato soltanto per quegli investimenti che concordino con la politica generale del Governo. Questo è il punto essenziale e, appunto per questo il disegno di legge è stato presentato: per fornire al Governo un mezzo di discuto intervento presso la M.S.A. e indurla a seguire i nostri criteri di investimento sul piano economico generale, che, ripeto, il Governo vuole attuare. Noi peraltro siamo liberi di non dare la nostra garanzia. Infatti, se la missione americana dovesse fare dei prestiti per investimenti che il Governo italiano non ritiene utili la garanzia non sarà data.

PETRILLI, *Relatore*. Mi pare, dunque, che al quesito della priorità e della distribuzione dei prestiti sia stato risposto in senso affermativo e cioè che il Governo influisce su questa distribuzione con la propria fidejussione. Infatti l'articolo 1 dice: « Il Ministro

del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, è autorizzato ad accordare con propri decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, la fidejussione dello Stato sui finanziamenti che... ». Quindi, in sostanza, come ha già detto l'onorevole rappresentante del Governo, questo concederà la sua garanzia soltanto per quei finanziamenti che rientrino nella politica generale economica che esso segue. È attraverso questa forma indiretta di intervento che il Governo italiano potrà influire sulla distribuzione dei prestiti, anche perché non è facile che si possa prevedere che siano fatti dei finanziamenti, senza alcuna garanzia.

SAGGIN. Desidererei sapere se la richiesta di garanzia sia fatta dalla M. S. A. o è offerta volontariamente dal Governo. Questo è importante, a mio avviso, perché se la richiesta di fidejussione viene da parte del M. S. A. il Governo non può esimersi dal darla, mentre se invece è un libero atto di volontà del Governo italiano, allora esso potrà o no concederla a seconda di un proprio criterio di valutazione.

PETRILLI, *Relatore*. Questo punto è stato già chiarito. Il Governo è libero o no di dare la fidejussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, è autorizzato ad accordare con propri decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, la fidejussione dello Stato sui finanziamenti che — con le somme assegnate sul Fondo-lire al Governo degli Stati Uniti, per le spese in Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 4 dell'Accordo di cooperazione economica, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 — gli enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, volessero concedere direttamente ad aziende italiane per consentire alle stesse l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli impianti o per l'aumento o miglioramento della produzione o per le ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane o per l'incremento dell'esportazione italiana.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

ART. 2.

Il Ministro del tesoro potrà concedere la fidejussione, prevista nel precedente articolo, mediante l'assunzione di quelle cautele e garanzie che ravviserà necessarie per il buon esito dell'operazione.

(È approvato).

ART. 3.

Sulle somme che le aziende italiane ricevono in prestito, a norma dell'articolo 1, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi. L'Amministrazione dello Stato, qualora, per effetto della fidejussione di cui al precedente articolo 1, fosse chiamata ai sensi dell'articolo 1944, primo comma, del Codice civile, al pagamento del debito, è autorizzata ad avvalersi, nei confronti dell'azienda mutuataria, per il recupero delle somme dovute, della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

(È approvato).

ART. 4.

I finanziamenti previsti dalla presente legge e tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo, spettanti all'Erario fatta eccezione della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire qualunque sia la scadenza.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari. (2488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

Prego l'onorevole Balduzzi, relatore, di volere riassumere le discussioni precedentemente avvenute su questo disegno di legge.

BALDUZZI, *Relatore*. Signor Presidente, anche per economia di tempo, vorrei pre-

garla di invitare — prima che io esponga la relazione — il rappresentante del Ministero del tesoro a voler chiarire come si possa superare la difficoltà derivante dal fatto che alla spesa prevista da questo provvedimento si dovrebbe far fronte con la riduzione del fondo di riserva per spese imprevedute iscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1951-52 trattandosi di esercizio ormai chiuso. Desidererei avere chiarimenti in proposito.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole rappresentante del Governo di voler fornire i chiarimenti richiesti.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo prima di tutto far presente alla Commissione l'urgenza di approvare questo disegno di legge, perché altrimenti rischieremo di fermare tutti i finanziamenti che debbono essere fatti a favore delle piccole industrie e degli artigiani. È qui l'urgenza del provvedimento. Per quanto riguarda l'impegno del bilancio ad affrontare l'eventuale spesa, dichiaro che esso può essere, allo stato, superfluo. Noi non ci troviamo di fronte a una spesa attuale, ma di fronte a una spesa eventuale che potrebbe derivare da morosità o da inadempienze da parte dei mutuatari. L'aver previsto una perdita eventuale di 300 milioni di lire a carico del bilancio 1951-52 non significa che questa perdita debba verificarsi: si è trattato soltanto di un eccesso di prudenza. Allo stato attuale, noi non abbiamo delle perdite accertate e quindi è possibile sopprimere anche l'articolo senza che ne consegua alcun inconveniente. Nella eventualità che la Commissione ritenga che, per un criterio di prudenza, convenga prevedere qualche perdita, io propongo il seguente emendamento: « Alla spesa di cui sopra a carico dell'esercizio 1952-53 entro i limiti di 300 milioni si farà fronte con riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ». Questo, nell'eventualità che la Commissione ritenga che debba sussistere l'articolo 3.

BALDUZZI, *Relatore*. Riassumendo quanto riferito in Commissione nella seduta del 7 maggio ultimo scorso, devo confermare che il provvedimento in esame mira ad integrare le disposizioni contenute nella legge 18 aprile 1950, n. 258, nel senso che mentre l'articolo 3 della citata legge prevede la cessione di valuta in sterline dall'Ufficio italiano dei cambi al Tesoro per la erogazione di finanziamenti ad imprese italiane per

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

l'acquisto nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari, fino al limite massimo di lire 50 milioni di sterline, nulla stabilisce per la eventualità di sbilanci della gestione in dipendenza da morosità, inadempienze o da altri oneri impreveduti da parte di chi ha beneficiato dei finanziamenti in parola. Con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene stabilito che gli eventuali sbilanci sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti di finanziamento, e poiché le operazioni di cui si tratta sono assistite da garanzie, si intende che tali eventuali sbilanci sono da ritenersi di carattere del tutto transitorio; figureranno cioè sino a che il Tesoro non avrà esercitato le necessarie azioni di recupero sui mutuatari o avrà reso operanti le garanzie richieste per il buon fine delle operazioni.

L'ammontare complessivo di tali eventuali sbilanci è stato largamente valutato in lire 300 milioni ed a tale spesa si fa fronte con apposito prelevamento a carico del Tesoro, com'è stato or ora detto dal Sottosegretario di Stato onorevole Gava. Vi è poi da osservare che le operazioni di finanziamento attraverso gli enti delegati al fine precipuo di andare incontro ai piccoli artigiani e alle piccole aziende, possono aver luogo anche attraverso la Società per esportazioni ed importazioni (S. P. E. I.) che è una società particolarmente attrezzata per la vendita di macchinari ed attrezzature a pagamento differito o rateale, vendite assistite da patto di riservato dominio. Nella seduta del 7 maggio è stato chiesto ove andranno a finire i ricuperi degli eventuali sbilanci. Allora risposi: al Tesoro. E poiché anche ora l'onorevole Chiostergi ha fatto la stessa domanda, debbo confermare che le somme recuperate vanno al Tesoro e non già alla Cassa per il Mezzogiorno come qualcuno aveva allora accennato. Resto a disposizione dei colleghi per fornire i chiarimenti che eventualmente mi venissero chiesti. Riassumendo: il congegno previsto è molto semplice: il Tesoro si fa cedere la valuta dall'Ufficio italiano dei cambi, e provvede all'importazione dei macchinari, avvalendosi dell'Istituto Mobiliare italiano (I. M. I.), il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro, gli atti relativi, compresa la facoltà di delegare ad altri Enti specializzati la esecuzione delle operazioni.

PIERACCINI. La Società per esportazioni ed importazioni (S. P. E. I.) è legata all'Azienda rilievo alienazione residuati (A. R. A. R.)?

BALDUZZI, *Relatore*. La S. P. E. I. è una società costituita dall'Azienda suddetta. Concludendo ripeto che il congegno di questo provvedimento consente di rendere operante la legge 18 aprile 1950, n. 258, e prego quindi i colleghi di approvare il disegno di legge in esame.

Ricordo, infine, che la X Commissione permanente (Industria) ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge.

SULLO. Io debbo chiedere ancora altre spiegazioni, perché fino a questo momento non mi sono convinto del carattere di urgenza del disegno di legge, urgenza che è stata anche sottolineata dall'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro. Prima di tutto, io vorrei sapere, per valutare i dati precisi della situazione, quale sarebbe stata la rata che doveva scadere nell'esercizio decorso 1951-52...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nessuna rata; è stato un errore...

SULLO. L'articolo 3 dice che per l'esercizio 1951-52 era valutabile uno sbilancio che al massimo poteva essere calcolato in 300 milioni, il che significa che vi erano delle scadenze di rate che dovevano essere pagate, e si desume, di conseguenza, che una certa percentuale di queste rate non è stata pagata. Se non si sono verificati scompensi, è ovvio che non vi era alcun motivo di prevedere un disavanzo di 300 milioni per morosità o inadempienze. Allora, io mi domando: questi 300 milioni sono relativi all'ammontare di qualche rata scaduta? Inoltre, quali sono le scadenze per gli esercizi 1951-52, e successivi, cioè per il triennio di applicazione della norma della legge? Si tenga presente, poi, che questo genere di operazioni vengono effettuate dietro una serie di garanzie; eppure ogni volta che un deputato va a sollecitare per la propria regione un qualsiasi finanziamento deve arrestarsi di fronte alle difficoltà frapposte da queste garanzie volute dalla legge. La realtà è che quando noi andiamo per sollecitare un finanziamento a piccole industrie, a piccole aziende, ci troviamo sempre di fronte ad innumerevoli difficoltà costituite appunto dalle garanzie richieste dalla legge, mentre poi ci vengono sottoposti all'esame, qui alla Commissione finanze e tesoro, provvedimenti intesi a sanare scompensi di bilancio, malgrado tutte le garanzie che avrebbero dovuto essere prese per procedere a certi finanziamenti. Ho formulato questo rilievo con piena coscienza e piena tranquillità. Noi ci troviamo spesso di fronte alla rigida posizione

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

del rappresentante del tesoro che ci nega il suo assenso per leggi che prevedono oneri di poche decine di milioni, mentre, ripeto, talvolta dobbiamo procedere all'approvazione di provvedimenti destinati a sanare sbilanci o scompensi per importi assai più rilevanti. Con questo disegno di legge, daremmo una cambiale in bianco, perché si prevede che l'eventuale sbilancio sarà segnato a parte, e noi sappiamo che quando questo è avvenuto per il primo esercizio, poi si verificherà anche per quelli successivi. Vorrei, poi, veder chiaro sulla copertura di tale onere; ripeto; non è soltanto questo il motivo della mia perplessità, perché anche l'articolo 2 prevede una procedura molto strana ed io avrei preferito che fosse stato detto assai più chiaramente che si voleva una sanatoria. In sostanza, si è proceduto a vendite dirette di macchinari ed attrezzature senza alcuna autorizzazione di legge. Vi sono senza dubbio piccole aziende che ignoravano che vi era questa possibilità di finanziamento. Inoltre, la facoltà di procedere a questi finanziamenti attraverso gli enti delegati non deve riferirsi alla legge 18 aprile 1950, n. 258, ma deve riferirsi addirittura alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e alla legge 21 agosto 1949, n. 730. Il che significa che oggi noi, nel mese di novembre, veniamo a dare al 1952 una facoltà riferita a queste operazioni di finanziamento riguardanti un periodo che risale al 1948. Avrei desiderato che la relazione che accompagna il disegno di legge fosse stata più ampia e più chiara. Ripeto, si è proceduto a operazioni di finanziamento senza l'apposita autorizzazione. Io sarei stato più disposto a dare il mio voto favorevole, se il disegno di legge ci fosse stato presentato in una forma meno tortuosa.

CHIOSTERGI. Prima di sentire l'onorevole Sullo, avevo in animo di ritirare le obiezioni che avevo avanzato nel maggio scorso, perché le spiegazioni date dall'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro e dall'onorevole relatore, mi sembravano convincenti, soprattutto perché si assicurava che non vi era nessun residuo passivo e che non vi era nessuna perdita. Quindi mi ero formato una opinione favorevole; ma dopo le obiezioni dell'onorevole Sullo qualche altro dubbio è sorto in me. Questa relazione, effettivamente, è tortuosa, come l'ha definita l'onorevole Sullo e non appare sufficientemente chiara. Se si dovesse trattare di una sanatoria per poi fare ciò che noi non conosciamo, allora, in questo caso, noi pregheremmo l'onorevole relatore di approfondire la sua relazione. È appunto

per i rilievi fatti dall'onorevole Sullo che rimane ancora in me qualche dubbio e spero che l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro possa darmi in proposito una assicurazione. L'onorevole Sullo ha osservato che in certe regioni dell'Italia meridionale si sono ignorate queste disposizioni che prevedevano benefici per la piccola industria e le piccole aziende. Permettete che io faccia qualche dichiarazione in merito all'Italia centrale, su regioni che, effettivamente, presentano esigenze e necessità uguali a quelle del Mezzogiorno.

Cito, ad esempio, il caso di Jesi — città che mi sta particolarmente a cuore perché fra le più importanti dal punto di vista industriale — che non ha avuto le industrie che le erano state promesse, e per le quali già era stato acquistato il terreno: si attendevano solo i macchinari, i quali, invece, sono andati al Mezzogiorno, perché le facilitazioni fiscali davano a questo delle possibilità che non aveva la nostra regione.

Ma vi è di più: alcune industrie (per esempio, quelle dei gabbioni di ferro per gli argini dei fiumi), che già esistevano a Jesi, sono andate via, lasciando un vuoto notevole e aumentando di colpo la disoccupazione già rilevante.

Per tutte queste ragioni, io nutro serie preoccupazioni, e sono perplesso acché si diano facilitazioni al Mezzogiorno a danno delle regioni limitrofe. Si tenga presente che io sono stato sempre favorevole al Mezzogiorno; anzi, ho avuto il grande onore, quando ero al Governo, di far ottenere a Palermo i macchinari per quella industria cotoniera.

Ora, allo stato delle cose, prima di definire il mio voto, vorrei ascoltare i chiarimenti del sottosegretario di Stato.

BALDUZZI, Relatore. Ho assunto informazioni al Tesoro, e mi è stato confermato che si tratta di sbilanci transitori, perché tutte queste operazioni sono state largamente garantite.

SULLO. Quale è l'ammontare di questi sbilanci?

BALDUZZI, Relatore. Sono dati che fornirà il sottosegretario di Stato.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio l'onorevole Sullo di aver sollevato la questione: il suo intervento mi dà modo di chiarire ancor meglio la materia che è chiara per se stessa, che non ammette sottintesi, che costituisce in parte una sanatoria (e in questo siamo perfettamente d'accordo) e in parte provvede per l'avvenire.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

Bisogna distinguere il disegno di legge in due parti: quella relativa alle sterline e quella relativa ai dollari.

L'articolo 1 si riferisce alle sterline; l'articolo 2, in modo speciale, ai dollari e alle particolari operazioni che fanno capo all'A. R. A. R.-S. P. E. I.

Gli onorevoli deputati sanno che con la legge 18 aprile 1950, n. 258, l'Ufficio italiano dei cambi è stato autorizzato a cedere al Tesoro 50 milioni di sterline per i finanziamenti relativi all'acquisto di macchinario nell'area europea. È evidente, era *in re ipsa*, che nelle trattative del prestito fra Tesoro e Ufficio italiano dei cambi, il Tesoro assumesse la responsabilità, della restituzione dei 50 milioni di sterline.

Nella convenzione che è seguita fra Tesoro e Ufficio italiano dei cambi, questo ultimo, secondo il suo diritto, ha preteso che il Tesoro, che diveniva mutuatario dell'Ufficio, assumesse la responsabilità della restituzione del controvalore dei 50 milioni, a prescindere dall'andamento dei rientri al Tesoro. Era una convenzione perfettamente regolare, che era contenuta nello spirito della citata legge 18 aprile 1950 e nei principi generali del diritto civile, perché è evidente che il mutuatario assume l'obbligo di rispondere al mutuante, qualunque uso faccia poi del prestito ricevuto.

Questa convenzione ha trovato, alla Corte dei conti, estreme difficoltà, perché nella suddetta legge 18 aprile 1950 non vi era l'espressa assunzione di responsabilità (che per me era implicita) del Tesoro verso l'Ufficio italiano dei cambi. Tutto questo ha prodotto un arresto nelle operazioni di finanziamento.

Vi sono stati dei chiarimenti tra Tesoro e Corte dei conti; vi sono state delle impostazioni teoriche; tuttavia la Corte dei conti ha resistito, ed ha infine superato l'ostacolo registrando con riserva la Convenzione, restando d'accordo, per altro, che si sarebbe sanata questa manchevolezza di carattere formale con un successivo provvedimento di legge nel quale si dicesse chiaramente che gli eventuali sbilanci erano a carico del Tesoro.

Quindi, l'art. 1 proposto non è che un chiarimento esplicito di una norma implicita contenuta nella suddetta legge 18 aprile 1950. Di qui, la modifica con l'aggiunta del periodo: « Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguenti a morosità, inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi ».

La ragione della retroattività sta nella registrazione con riserva effettuata dalla Corte dei conti.

Nessuna sanatoria, quindi, di carattere meno che chiaro: si tratta solo di una questione di carattere formale, e non di una questione di carattere sostanziale.

Prima di parlare dell'articolo 2, voglio dire subito che l'articolo 3 appare superfluo. La legge porta la data del 18 aprile 1950, cioè è cominciata a entrare in vigore durante l'esercizio finanziario 1950-51. Abbiamo fatto i finanziamenti dal Fondo - sterline fino al 1952, e precisamente fino a pochi mesi fa; e i colleghi sanno che, quando effettuiamo i finanziamenti, diamo un periodo di mora per la restituzione.

Praticamente, mi pare impossibile che vi siano state scadenze nel 1951-52, onde io confesso che è stato un errore tecnico aver previsto una eventualità fuori di ogni possibilità.

Per il 1952-53 non sappiamo ancora nulla di preciso: cominciano ora a verificarsi le prime scadenze. Normalmente, le operazioni vanno bene, perché noi abbiamo chiesto la fidejussione bancaria per tutte queste operazioni, a differenza di quello che viene fatto per le operazioni in dollari; di guisa che, anche se vi sono scadenze non perfettamente soddisfatte, risponderanno gli istituti bancari. È da notare che si tratta sempre di istituti di importanza adeguata ai finanziamenti fatti alle ditte.

Cominciano soltanto ora le scadenze: la percentuale delle scadenze insolute è confortante, perché bassa...

SULLO. Onorevole Sottosegretario di Stato, ci può fornire qualche cifra?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già detto che le scadenze cominciano soltanto ora; abbiamo dato a tutte le ditte un periodo di moratoria di un anno. Evidentemente, non posso dire con precisione la percentuale. Posso dire che soltanto qualche ditta importante non ha fatto fronte alle scadenze, per importi notevoli. Ciò nonostante, non si può dire che vi siano perdite, perché queste ditte sono assistite dalla garanzia di istituti bancari di primaria importanza, i quali hanno obbligazione solidale nei confronti del Tesoro.

SULLO. Quali sono le ditte?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sul momento non potrei fornire tali chiarimenti.

Ripeto che le ditte sono assistite da garanzia bancaria: si tratterà di un ritardo di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

qualche mese, ma alla fine le ditte pagheranno, altrimenti si sostituiranno ad esse le banche. La situazione, quindi, è tranquillante.

PIERACCINI. Sarebbe allora opportuno abolire l'articolo 3.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È proprio quello che il Governo aveva proposto alla Commissione.

CHIOSTERGI. Questo non risolve il caso per ciò che riguarda il 1951-52.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già detto che è stato un errore indicare l'esercizio 1951-52, perché la legge è entrata in attuazione nel 1951. Nel 1952-53 vi può essere qualche ritardo (non insolvenza) nel pagamento, da parte di qualche ditta in difficoltà momentanea; ma non può parlarsi di sbilancio per il Tesoro, perché vi sono sempre gli istituti bancari. Ed era proprio da questa posizione che derivava la conseguenza che, al momento attuale, l'articolo 3 appare superfluo.

Per quanto riguarda, l'articolo 2, desidero dare i seguenti chiarimenti.

Noi abbiamo staccato una parte dei nostri fondi per provvedere a finanziamenti a mezzo dell'A. R. A. R., a mezzo della Federconsorzi e di altri istituti del genere. Questo, per effettuare prestiti ai piccoli operatori, che non erano assolutamente in grado di offrire né garanzie reali, né garanzie bancarie. Si è pensato, allora, di ricorrere a un espediente per andare incontro ai piccoli operatori, ai piccoli proprietari ed agli artigiani: fare acquistare i macchinari di cui i piccoli operatori avevano bisogno, e dare questi macchinari agli operatori stessi, col patto di riservato dominio, che rappresentava l'unico mezzo per poter ottenere una qualche garanzia.

PIERACCINI. Questi enti, facevano gratuitamente questa operazione?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Percepivano soltanto le spese di amministrazione, oltre l'interesse normale del 5,50 per cento.

Come si è detto, questo era l'unico modo per venire incontro alle suddette categorie. E si è fatta una distribuzione dei fondi che erano stati messi a disposizione dell'A. R. A. R.: nel nord in modo prevalente, ed anche nel sud, quando ne è stata fatta domanda.

SULLO. Ho i documenti.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le domande sono molto superiori ai fondi.

SULLO. Non c'era nessuna legge che autorizzava la S. P. E. I. Come potete pretendere dai cittadini che sapessero questo?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non l'abbiamo fatto solo attraverso la

S. P. E. I., ma anche attraverso la Federconsorzi ed altre organizzazioni.

PIERACCINI. Sarebbe opportuno conoscere i nomi di tali organizzazioni!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Oltre l'A. R. A. R., la Federconsorzi e le Casse di risparmio lombarde.

PIERACCINI. Nessun'altra?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Nessun'altra, che io sappia.

Dunque, era l'unico modo per far pervenire ai piccoli operatori i benefici della legge. Senonché, anche qui la Corte dei conti ha osservato che la legge autorizzava i finanziamenti, ma non autorizzava gli acquisti per vendite con patto di riservato dominio. Ci saremmo trovati di fronte a questa situazione: o non fare l'operazione per i piccoli operatori in modo assoluto, o gravarli di fidejussioni che le banche difficilmente avrebbero dato, perché ai piccoli operatori che non offrono garanzie le banche non danno fidejussioni; non restava che mandare avanti il nostro sistema. Questo sistema, con la buona volontà della Corte dei conti, è stato mandato avanti anche dietro l'impegno che noi avremmo sistemato la situazione mercè il presente disegno di legge. Questo, per quanto riguarda il passato.

Adesso parlo dell'avvenire. I cento miliardi di lire non sono stati tutti impiegati, cioè vi sono stati dei residui. La somma era stata probabilmente impiegata, ma tutte le operazioni non sono state poi effettivamente attuate. Noi abbiamo intenzione di staccare da questi residui una quota, che sarà pari a 5 miliardi secondo quanto è previsto, per poter continuare i piccoli finanziamenti attraverso organizzazioni a carattere capillare, con il sistema del patto di riservato dominio. Non vi è nessuna sanatoria, se non di carattere politico e legislativo. Le operazioni sono state condotte con la massima cautela ed oculatezza, e questo particolare disegno di legge intende andare incontro in modo speciale ai piccoli operatori economici e a superare le difficoltà che potremmo trovare da parte della Corte dei conti specie per le nuove operazioni se il Parlamento dovesse persistere sulle precedenti posizioni. Abbiamo previsto esplicitamente il patto di riservato dominio per finanziamenti da farsi attraverso organizzazioni delegate dall'I.M.I., il quale però resta sempre responsabile di fronte al Tesoro delle operazioni stesse.

CORBINO. Vorrei esporre un dato di fatto. Io ignoro i nominativi delle ditte di cui ha fatto precedentemente cenno l'ono-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

revoles Sottosegretario di Stato. Ma ho motivo di ritenere che la massima parte di queste aziende si trovi ad essere insolvente rispetto a detti impegni, perché a sua volta lo Stato è insolvente rispetto alle ditte per forniture che lo Stato non ha ancora pagato. È questa una situazione non specifica delle aziende. È il solito giro, per cui si assiste talvolta al fallimento di ditte commerciali importanti a causa del ritardo con cui lo Stato, spesso per ragioni contabili, effettua i pagamenti delle forniture. Comunque, credo che la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato di abolire l'articolo 3 meriti di essere senz'altro accolta.

SULLO. Per quanto riguarda l'articolo 1, sono stato convinto dalla spiegazione data, che ci dà un po' la storia che ha preceduto la presentazione di questo disegno di legge. Potrei dire che esso dovrebbe essere superfluo, dal momento che vi è stata una registrazione con riserva, perché tale registrazione è sanata nel momento in cui è approvata dal Parlamento.

PRESIDENTE. Ma la convalida, non è intervenuta!

SULLO. Ma essa interverrà senz'altro. In ogni caso posso anche ammettere l'opportunità di una norma espressa che dica che il Tesoro, rispetto all'Ufficio italiano dei cambi, rimane responsabile degli eventuali sbilanci. Ma questa resta una cosa pleonastica, perché era evidente che vi dovesse essere anche nell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950. Ma dal punto di vista pratico desidererei che venisse confermato che per gli eventuali sbilanci occorre un disegno di legge a parte. Io desidererei che vi fosse la possibilità da parte del Parlamento di discutere sugli sbilanci quando questi si verificano. Non vorrei una norma che permettesse poi automaticamente di pagare questi sbilanci. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il Tesoro dice che non ce ne saranno...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Attualmente non ce ne sono. Prevedo che ce ne saranno pochi per i prestiti da sterline.

SULLO. Lei ha affermato che vi sono fidejussioni bancarie di tal genere, che anche se sbilanci vi fossero non vi potrebbe essere nessuna perdita da parte dello Stato.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. No! Si presume che vi siano perdite minime. Non posso prevedere quello che avverrà in dieci anni.

SULLO. Allora la cosa si aggraverebbe. Io direi che l'approvazione di questo disegno di

legge dovrebbe lasciare aperta la discussione, non in sede di bilancio, perché questi disegni di legge non si discutono in tal sede, ma in sede di disegno di legge autonomo per il quale, di anno in anno, venisse dal Parlamento lo stanziamento delle somme che lo Stato debba rimettere. Questo affare delle garanzie, che sono delle cambiali in bianco, per cui il Parlamento non può più discutere, non mi convince. Se si tratta solo di responsabilità nei confronti dell'Ufficio italiano dei cambi, sono favorevole. Ma io ritengo che dallo stenografico dei lavori della Commissione debba risultar chiaro che il giorno in cui cento milioni o un miliardo dovranno essere impegnati formalmente, ci voglia un disegno di legge apposito, non bastando l'affermazione generica di responsabilità. Questo per l'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, devo dire ancora più esplicitamente come è andata questa faccenda. Io sono perfettamente d'accordo che occorreva creare qualche cosa che permettesse la vendita diretta di macchinari e attrezzature a pagamento differito o rateale con patto di riservato dominio. Però è avvenuto che, di fatto, il sistema è stato risaputo solo da una ristretta cerchia di interessati; e nel momento in cui la generalità ha fatto le richieste, si è trovate chiuse le porte perché tutti i finanziamenti erano stati bloccati. Il fatto è che nessun cittadino italiano può conoscere appieno quando viene approvata una legge. Il mio rimprovero riguarda naturalmente il passato. Questo sistema ha favorito, senza volerlo, determinate categorie di persone le quali erano a conoscenza della creazione dell'A. R. A. R.—S. P. E. I. Devo fare, per inciso, una domanda: non si voleva, ad un certo momento, con un ordine del giorno del Parlamento, chiedere che l'A. R. A. R. fosse liquidata? E invece non si lavora ancora con l'A. R. A. R.—S. P. E. I.?

Sono d'accordo che il metodo debba essere seguito per il futuro. Sono lieto che vi siano ancora dei fondi e spero che vi saranno distribuzioni razionali; anzi chiedo all'onorevole Sottosegretario di Stato, se gli fosse possibile, di darci i dati provinciali della distribuzione di questi fondi dell'A. R. A. R.—S. P. E. I. per vedere se vi sono state sprequazioni.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ne assumo l'impegno; e darò non solo i dati dell'A. R. A. R.—S. P. E. I., ma anche della Federconsorzi e delle Casse di risparmio lombarde.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

PIERACCINI. Io non voglio fare un lungo intervento per quanto riguarda il passato. Noi voteremo evidentemente contro, perché questa è una sanatoria di una serie di questioni, che la Corte dei conti stessa ha riconosciute irregolari con la sua registrazione con riserva, a cui si è arrivati, per la stessa ammissione dell'onorevole Sottosegretario di Stato dopo una lunga pressione...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. « Disquisizione ! ».

PIERACCINI. Io mi permetto di chiamarla « pressione ». Noi non intendiamo concedere tale sanatoria, e quindi voteremo contro. Per quanto riguarda l'articolo 3, sono d'accordo che debba essere soppresso.

Circa i fondi residui, strani anche questi fondi residui, perché qui le informazioni dell'onorevole Sullo contrastano...

SULLO. L'ho saputo adesso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Qui c'è un equivoco. I fondi cui si riferiva l'onorevole Sullo erano quelli messi a disposizione dagli enti distributori, ed erano in quantità limitata. I fondi cui mi richiamo io sono quelli del Fondo lire E. R. P., che non sono stati tutti impiegati. Per favorire i piccoli operatori, noi li trasferiamo in parte a loro favore.

PIERACCINI. Per questi fondi residui si dovrebbe cambiare sistema e anche metodo di finanziamento. Poiché essi devono favorire i piccoli operatori economici, non vedo perché questi fondi non vengono distribuiti mediante gli enti dell'artigianato, che sono le istituzioni più adatte per fare questo lavoro. Non vedo perché questa attività debba essere svolta dalla Federconsorzi e dall'A. R. A. R.-S. P. E. I. la quale, anche per le considerazioni che faceva l'onorevole Sullo, rinasce sempre dalle sue ceneri. E perché, poi, si sono scelte le Casse di risparmio lombarde? Perché non si sono prese, per esempio, le Casse di risparmio toscane o calabresi? Insomma, non capisco perché questi tre enti debbono avere il diritto di scelta per quanto riguarda i finanziamenti. Io ritengo che le Casse per l'artigianato siano le istituzioni più indicate; invece non sono state considerate. Mi riservo di presentare un ordine del giorno in questo senso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel disegno di legge, noi non precisiamo, quindi non escludiamo nessun ente. Non possiamo d'altra parte dire che le operazioni debbano essere fatte attraverso la Cassa nazionale dell'artigianato, perché i piccoli prestiti non riguardano soltanto l'artigianato...

SULLO. Anche l'artigianato.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma qui noi non indichiamo determinati enti...

PIERACCINI. In pratica, però...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In pratica abbiamo attribuito l'attività a determinati enti, perché in prevalenza si trattava di operazioni riguardanti i contadini. Operazioni notevoli sono state fatte attraverso la Federconsorzi e le Casse di risparmio lombarde, che trattano il credito agrario; e gran parte di questi finanziamenti sono andati per procurare macchine agricole ai contadini che ne avevano bisogno.

Il disegno di legge non cristallizza in nessun organismo questa facoltà di fare operazioni di vendita con patto di riservato dominio. È evidente che l'istituto responsabile di fronte allo Stato, che è sempre l'I. M. I., farà la scelta migliore per poter procedere alle operazioni. Né noi possiamo imporre all'istituto, che resta sempre responsabile nei confronti dello Stato, di fare o di non fare determinate deleghe.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Gli onorevoli Pieraccini e Cavallari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione auspica che i fondi tuttora disponibili per i finanziamenti di cui alla legge 18 aprile 1950; n. 258, siano utilizzati esclusivamente per mutui a favore di piccoli operatori economici tramite, se è necessario, la Cassa nazionale per l'artigianato e le Casse di risparmio secondo una equa ripartizione provinciale ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Oltre ad osservare che non è questa la legge da citare per i fondi disponibili, vorrei dire che abbiamo di fronte a noi come unico responsabile l'I. M. I.

Ora, se fissiamo tutta quanta la responsabilità sull'I. M. I., non possiamo dire a tale istituto che prenda un delegato piuttosto che un altro.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli Pieraccini e Cavallari consentono, si potrebbe modificare l'ordine del giorno dicendo: « La IV Commissione auspica che parte dei fondi tuttora disponibili... »

SULLO. Ho preparato anch'io un ordine del giorno. Io specificherei: « La Commissione, preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Gava sull'impiego, ecc. ».

PIERACCINI. Potremmo allora dire: « preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato che altri fondi saranno messi a disposizione, ecc. ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli Sullo e Pieraccini di concordare l'ordine del giorno. Desidererei poi che il relatore preparasse le opportune proposte di emendamento quali risultano dalla discussione testè avvenuta.

L'ordine del giorno concordato dagli onorevoli Sullo e Pieraccini è del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro, preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per il tesoro sulla prossima assegnazione dei fondi tratti dal Fondo-lire per vendita diretta di macchinari e di attrezzature a pagamento differito o rateale, assistita dal patto di riservato dominio, auspica che l'I.M.I. prescelga per tali operazioni anche gli Enti che svolgono la loro normale attività di assistenza creditizia a favore dell'artigianato e dei piccoli operatori economici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane — comprese quelle di trasporto — per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori in conformità della presente legge. Tuttavia gli eventuali sbilanci conseguenti a morosità, inadempienze o cause di forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle scadenze stabilite nei contratti stessi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« L'articolo 6 della legge 18 aprile 1950, n. 258, richiamato dall'articolo 3 della legge 4 novembre 1950, n. 922, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero del tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo 4, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.)

il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi, compresa la facoltà di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione, previo parere favorevole del Ministro specificatamente competente per la materia e del Ministro per il tesoro. Tale facoltà è estesa alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e dalla legge 21 agosto 1949, n. 730.

« Le operazioni di finanziamento attraverso gli enti delegati previsti dal precedente comma, fra i quali è compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, potranno aver luogo mediante vendita diretta di macchinari ed attrezzature a pagamento differito o rateale, assistita dal patto di riservato dominio.

« Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I. M. I. ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'eventuale spesa derivante dalle disposizioni contemplate dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, quale risulta modificato dal precedente articolo 1, graverà su apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Alla spesa di cui sopra per l'esercizio 1951-52, valutata in lire 300.000.000 si farà fronte con riduzione del fondo di riserva per spese imprevedute, iscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1951-52 ».

BALDUZZI, Relatore. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato, ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 3, proposta dal relatore.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

BALDUZZI, Relatore. Ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di sopprimere l'articolo 4.

(È approvata).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

Passiamo all'articolo 5:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia a partire dalla data stabilita con l'articolo 10 della legge 18 aprile 1950, n. 258 ».

BALDUZZI, *Relatore*. Proporrei la soppressione delle parole «entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed », cosicché l'articolo 5 — che nel nuovo testo diventa 3 — verrebbe ad essere così formulato:

«La presente legge ha efficacia a partire dalla data stabilita con l'articolo 10 della legge 18 aprile 1950, n. 258 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo dianzi letto dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge, che risulta composto di tre articoli, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad Aziende

italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 ». (2991):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	24
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

«Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari ». (2488):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	24
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chiostergi, Cifaldi, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Massola, Montanari, Pecoraro, Pesi, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Salizzoni, Scarpa, Schiratti, Scoca, Sullo, Troisi, Turnaturi, Vicentini, Walter.

È in congedo:

Mannironi.

La seduta termina alle 11.30.